

COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE Provincia di Padova

REGOLAMENTO DI FOGNATURA COMUNALE



Ai sensi

-PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO
DELLE ACQUE approvato in Consiglio
Regionale con provvedimento n. 962
del 1/09/1989;

- L.R. 16/4/1985, n. 33, modificata
dalle Leggi Regionali 23/04/1990, n.28
e 30/03/1995, n.15

IL SINDACO

IL TECNICO

IL TECNICO COMUNALE

Fazio Geronzi - Paolo



REGOLAMENTO DI FOGNATURA

I N D I C E

SEZIONE I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.	01
Art. 2 - Definizioni	pag.	02
Art. 3 - Classificazione degli scarichi	pag.	03
Art. 4 - Competenze	pag.	03

SEZIONE II

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 5 - Obbligo di allacciamento	pag.	04
Art. 6 - Autorizzazione allo scarico	pag.	04
Art. 7 - Attivazione dello scarico	pag.	04
Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura	pag.	04
Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese	pag.	04
Art. 10 - Passaggio attraverso proprietà privata	pag.	05
Art. 11 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale	pag.	05
Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private	pag.	05
Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento	pag.	06
Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili	pag.	06
Art. 15 - Immissioni vietate	pag.	06
Art. 16 - Scarico acque bianche e assimilate	pag.	07
Art. 17 - Insediamenti temporanei	pag.	07
Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche	pag.	07
Art. 19 - Rilevazioni dei consumi idrici	pag.	07
Art. 20 - Scarichi dei campeggi	pag.	07

TITOLO II - UTENZE CIVILI

Capitolo I - Nuovi Fabbricati

Art. 21 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura	pag.	08
Art. 22 - Visite tecniche. Verifica delle opere	pag.	08
Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico	pag.	09
Art. 24 - Validità dell'autorizzazione allo scarico	pag.	09
Art. 25 - Modalità tecniche di allacciamento	pag.	09
Art. 26 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne	pag.	09

Art. 27 - Norme particolari per le utenze non abitative	pag.	10
Art. 28 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata	pag.	10

Capitolo II - Fabbricati esistenti

Art. 29 - Allacciamento utenze abitative	pag.	10
Art. 30 - Allacciamento utenze non abitative	pag.	11
Art. 31 - Visite tecniche. Verifica delle opere autorizzate allo scarico per utenze non abitative	pag.	11
Art. 32 - Utenze abitative già allacciate	pag.	11
Art. 33 - Utenze non abitative già allacciate	pag.	11
Art. 34 - Esecuzione d'ufficio del progetto	pag.	11
Art. 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento	pag.	12
Art. 36 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente	pag.	12

TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Capitolo I - Norme generali

Art. 37 - Condizioni di ammissibilità	pag.	12
Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento	pag.	12
Art. 39 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento	pag.	13
Art. 40 - Autorizzazione allo scarico o esercizio	pag.	14
Art. 41 - Utenze produttive già allacciate	pag.	14
Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico	pag.	14
Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento	pag.	15
Art. 44 - Impianti di pretrattamento	pag.	16
Art. 45 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi	pag.	16

SEZIONE III

SCARICHI SUL SUOLO SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 46 - Autorizzazione allo scarico	pag.	17
Art. 47 - Attivazione dello scarico	pag.	17
Art. 48 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico	pag.	17
Art. 49 - Rilevazione dei consumi idrici	pag.	17

TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI

Capitolo I - Nuovi fabbricati

Art. 50 - Elaborati di progetto delle opere di scarico	pag.	18
Art. 51 - Visite tecniche e rilascio dell'autorizzazione allo scarico	pag.	18
Art. 52 - Modalità tecniche dello scarico	pag.	18

Capitolo II - Fabbricati esistenti

Art. 53 - Insedimenti abitativi	pag.	19
Art. 54 - Insedimenti civili non abitativi	pag.	19
Art. 55 - Esecuzione d'ufficio del progetto	pag.	19
Art. 56 - Esecuzione d'ufficio delle opere	pag.	19

TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 57 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico	pag.	20
Art. 58 - Elaborati di progetto delle opere di scarico	pag.	20
Art. 59 - Autorizzazione allo scarico o esercizio	pag.	21
Art. 60 - Insedimenti produttivi esistenti	pag.	21
Art. 61 - Validità dell'autorizzazione	pag.	21
Art. 62 - Norme tecniche per lo scarico	pag.	21
Art. 63 - Impianti di pretrattamento o di depurazione	pag.	22
Art. 64 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi	pag.	22

SEZIONE IV

ASPETTI TRIBUTARI

Art. 65 - Canoni di fognatura	pag.	23
Art. 66 - Corresponsione del canone	pag.	23
Art. 67 - Determinazione delle tariffe	pag.	23
Art. 68 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili	pag.	23
Art. 69 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi	pag.	23
Art. 70 - La riscossione	pag.	24
Art. 71 - Contenzioso	pag.	24

SEZIONE V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - Entrata in vigore del regolamento	pag.	25
Art. 73 - Abrogazione di precedenti disposizioni	pag.	25
Art. 74 - Norme transitorie	pag.	25
Art. 75 - Sanzioni amministrative	pag.	25
Art. 76 - Pubblicità	pag.	25

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

SEZIONE I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio di competenza.

2. Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

3. In particolare ha lo scopo di stabilire:

- a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
- b) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- c) le modalità di sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di depurazione;
- d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- e) le norme tecniche di allacciamento;
- f) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;
- g) le sanzioni amministrative.

4. Ha inoltre lo scopo di indicare i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo o nel sottosuolo.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1) acque bianche: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
- 2) acque assimilabili alle bianche: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319;
- 3) acque nere: le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319;
- 4) fognatura pubblica: una rete organica e organizzata di collettori fognari impermeabili gestita da comuni, comunità montane o loro consorzi;
- 5) fognatura «separata»: la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
- 6) fognatura «unitaria» o «mista»: la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere;
- 7) utente della fognatura: il titolare di uno o più allacciamenti

alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;

8) impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame a essa convogliato dai collettori fognari;

9) impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;

10) scarichi di insediamenti civili: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1-quater, lettera b), della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e dalle delibere del Comitato interministeriale 8 maggio 1980 e 28 gennaio 1983.

Al fini del presente regolamento gli scarichi degli insediamenti civili si definiscono e suddividono in:

a) scarichi di tipo A:

quelli provenienti:

1) dagli insediamenti adibiti ad abitazione o ad attività alberghiera, ricreativa, turistica e scolastica con esclusione dei laboratori scientifici e didattici;

2) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	=	30°C
PH	=	7,5 - 8,5
solidi sospesi	=	500 mg/l
COD	=	900 mg/l
BOD	=	500 mg/l
N totale	=	80 mg/l
N ammoniacale	=	30 mg/l
P totale	=	20 mg/l
tensioattivi	=	10 mg/l
oli e grassi	=	100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni;

3) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a un Kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri/secondo;

b) scarichi di tipo B:

quelli provenienti dalle imprese, o singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame.

c) scarichi di tipo C:

quelli provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie e di ricerca.

11) scarichi di insediamenti produttivi: quelli provenienti dagli insediamenti definiti dall'art. 1-quater, lettera a), della legge 8 ottobre 1976, n. 690 e diversi da quelli definiti al precedente punto

10);

12) scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;

13) scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo: recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché sulle incisioni fluviali; torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;

14) scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;

15) titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;

16) fabbricati esistenti: quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore della normativa del P.r.r.a. (Piano regionale di risanamento delle acque);

17) fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore della normativa del P.r.r.a.;

18) pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.

Art. 3 - Classificazione degli scarichi

1. Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi civili si distinguono in:

- a) abitativi: quelli di tipo A provenienti dagli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica, con esclusione dei laboratori didattici;
- b) non abitativi: tutti gli altri di tipo A e quelli di tipo B e C.

2. Gli scarichi produttivi si distinguono in:

- a) scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all'art. 35, lettera b) e c), della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33;
- b) scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

Art. 4 - Competenze

1. Il Comune, il Consorzio, nei seguenti denominati ente di gestione, provvedono alla limitazione del territorio servito dalla fognatura, considerate le indicazioni del P.r.r.a.

2. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità dell'ente di gestione.

SEZIONE II

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 5 - Obbligo di allacciamento

1. Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura di cui all'art. 4, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura.

2. Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito di cui all'art. 4, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte dell'ente di gestione della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

Art. 6 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dall'ente di gestione.

2. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

3. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

4. L'ente di gestione comunica all'interessato una diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi del precedente comma.

Art. 7 - Attivazione dello scarico

1. Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 - Proprietà delle opere di fognatura

1. Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento.

Art. 9 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. L'ente di gestione provvede a propria cura e spese alla costruzione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento fino al confine di proprietà, mentre i singoli privati assumono a proprio carico l'allacciamento degli scarichi fino al suddetto limite di

proprietà.

2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, viene di norma eseguito dall'ente di gestione; la spesa relativa, preventivamente quantificata, che rimane a carico del proprietario, viene notificata per iscritto a lavori ultimati indicando i tempi e le modalità di pagamento.

3. Avverso la comunicazione della spesa può essere presentato ricorso all'ente di gestione entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.

Art. 10 - Passaggio attraverso proprietà privata

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'ente di gestione procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.

2. Sussiste l'obbligo di ripristinare a perfetta regola d'arte quanto manomesso.

3. Le indennità a favore delle proprietà interessate sono quantificate dall'ente di gestione e in caso di contrasto accertate dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 11 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un Sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Art. 12 - Fognature delle strade e delle piazze private

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

2. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente regolamento.

3. Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve

ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.

Art. 13 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia e eventuali riparazioni da parte dell'ente di gestione.

2. Gli utenti segnalano all'ente di gestione le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

5. E facoltà dell'ente di gestione emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 5 %

6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con l'ente di gestione. Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato.

Art. 14 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.

2. Pertanto, tali manufatti sono opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.

3. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.

4. L'ente di gestione, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Art. 15 - Immissioni vietate

1. E vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che

sviluppano gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura.

2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.

Art. 16 - Scarico di acque bianche e assimilate

1. Le acque bianche e assimilate possono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, anche in un recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Art. 17 - Insediamenti temporanei

1. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

Art. 18 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell'insediamento, l'ente di gestione può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.

Art. 19 - Rilevazione dei consumi idrici

1. Tutti gli insediamenti civili e produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, debbono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Le utenze non abitative installano, a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dall'ente di gestione. Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'ente stesso, il quale può sempre accedere all'insediamento durante lo svolgimento dell'attività.

3. Tutti gli utenti, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, possono chiedere all'ente di gestione di accertare e quantificare tali usi.

4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni.

Art. 20 - Scarichi dei campeggi

1. Gli scarichi dei campeggi devono essere allacciati alla pubblica

ognatura. Qualora, per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi dovranno essere provvisti di idonei sistemi di depurazione e in ogni caso dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 17 della normativa del P.r.r.a.

TITOLO II - UTENZE CIVILI

CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI

Art. 21 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati all'ente di gestione e al comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

2. Gli elaborati, predisposti in n. 3 copie, consistono in:

a) estratto catastale;

b) progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200 con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti di ispezione e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione, e dei manufatti speciali;

c) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i materiali costituenti la fognatura interna e dei manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:

numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;

elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizio con scarichi civili;

fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

3. La relazione sopra indicata è corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessario.

4. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

5. L'ente di gestione approva gli elaborati di progetto entro trenta giorni dalla data del ricevimento.

6. Il Comune, acquisisce l'approvazione dell'ente di gestione, qualora diverso dal Comune stesso, può procedere al rilascio della concessione edilizia.

Art. 22 - Visite tecniche. Verifica delle opere

1. L'ente di gestione, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dall'ente di gestione su richiesta scritta.

3. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta all'ente di

gestione dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

4. L'ente di gestione esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 23 - Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'ente di gestione entro trenta giorni dalla comunicazione della avvenuta ultimazione delle opere, previo esito favorevole della visita di verifica.

2. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

Art. 24 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.

2. L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinano variazioni quali quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 25 - Modalità tecniche di allacciamento

1. Le immissioni nella fognatura pubblica avvengono tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo, ovvero direttamente in una cameretta di ispezione.

2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.

3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.

4. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.

5. Le colonne di scarico, cui siano allacciati solo e soltanto cucine e lavanderie possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensagrassi.

6. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere o miste viene munito di pozzetto con pezzo speciale per l'ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle da ogni ulteriore immissione.

Art. 26 - Caratteristiche tecniche delle fognature interne

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.

2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati sul letto di sabbia o calcestruzzo magro.

3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 150 mm e con adeguata pendenza. (1 % - un per mille)

4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.

5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

6. Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria e tubi in cemento non rivestito.

7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° e 45°.

8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

9. Vanno installati pozzetti con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

Art. 27 - Norme particolari per le utenze non abitative

1. Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.

2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato e a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

Art. 28 - Criteri di allacciamento alla fognatura mista e separata

1. I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e per le acque bianche e assimilabili.

2. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti, essendo vietata l'immissione delle acque bianche nel collettore fognario delle nere e viceversa.

3. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo misto, le canalizzazioni proseguono distinte fino a valle di ciascun sifone a piè colonna.

CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI

Art. 29 - Allacciamento utenze abitative

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, l'ente di gestione avvisa i possibili utenti, predispone il progetto delle opere di allacciamento e stabilisce norme e procedure per il rilascio della autorizzazione allo scarico.

Art. 30 - Allacciamento utenze non abitative

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di reti fognarie l'ente di gestione notifica ai possibili utenti non abitativi, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera b), il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.

2. Tali elaborati di progetto, prescritti all'art. 20, sono approvati dall'ente di gestione.

3. Le utenze civili non abitative con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine, previa comunicazione all'ente di gestione, sono esonerati dalla procedura prevista nei commi precedenti e rientrano nel caso previsto all'art. 28.

Art. 31 - Visite tecniche. Verifica delle opere. Autorizzazione allo scarico per utenze non abitative

1. Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità dell'art. 22, commi 1, 2 e 4.

2. L'utente dà comunicazione scritta all'ente di gestione dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto.

3. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.

4. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte dell'ente di gestione della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

Art. 32 - Utenze abitative già allacciate

1. In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, nei modi e nei tempi prescritti dall'ente di gestione.

2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento l'ente di gestione stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento, come previsto all'art. 29.

Art. 33 - Utenze non abitative già allacciate

1. Le utenze non abitative, già allacciate alla pubblica fognatura, se non già in possesso di formale autorizzazione allo scarico, sono tenute a presentare domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi stabiliti dall'ente di gestione.

2. E facoltà dell'ente di gestione imporre prescrizioni e/o richiedere la presentazione della documentazione prevista dall'art. 21 al fine dell'adeguamento dello scarico già in atto.

Art. 34 - Esecuzione d'ufficio del progetto

1. Trascorsi i termini previsti agli articoli 30, 32 e 33, l'ente di gestione provvede d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere.

2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve

provvedere, entro il termine di trenta giorni a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 35 - Esecuzione d'ufficio delle opere di allacciamento

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere l'ente di gestione provvede d'ufficio.

2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

Art. 36 - Utenze non allacciate alla fognatura esistente

1. Le norme del presente capitolo si applicano anche nel caso di utenze non allacciate alla fognatura già esistente.

TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 37 - Condizioni di ammissibilità

1. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.

2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti.

3. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, ai sensi dell'art. 2 punto 10 lettera A)-2, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al titolo II; sussiste l'obbligatorietà del loro conferimento nel caso in cui non si provveda autonomamente al loro trattamento, anche unitamente agli scarichi dell'attività produttiva.

4. Le acque bianche e assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste o per acque bianche, nel caso di sistema separato, compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche e igienico sanitarie del corso d'acqua recipiente.

Art. 38 - Modalità di presentazione del progetto delle opere di allacciamento

1. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2 lettera a) devono presentare il progetto delle opere di allacciamento sia alla Provincia, che al comune e all'ente di gestione, se diverso dal Comune.

2. Il comune e l'ente di gestione possono far pervenire le proprie osservazioni alla provincia, ente competente all'approvazione del progetto, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto.

3. Le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera b) presentano il progetto delle opere di allacciamento al comune e all'ente di gestione, se diverso dal comune.

4. La concessione o autorizzazione edilizia, gratuita, è rilasciata dal sindaco successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttiva stabilite con il provvedimento di approvazione.

Art. 39 - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento

1. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento degli insediamenti produttivi che conferiscono le proprie acque reflue provenienti dai processi di lavorazione comprendono la seguente documentazione, predisposta in n. 3 copie:

- 1) estratto catastale;
- 2) progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento;
 - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto di ispezione finale e il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche in recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.

2. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

3. Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale è specificato:

- la ragione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e della unità produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza;
- le generalità del legale rappresentante della ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- il numero di addetti impiegati;
- le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima,

oraria media e massima, volume giornaliero e qualitative dello scarico, allegando eventuali analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di scarico;

- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;

- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati.

4. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua conoscenza rispondono a verità.

5. L'ente di gestione, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione è sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

Art. 40 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2 lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento, rilasciata dalla Provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

3. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2 lettera b), l'ente di gestione, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 22, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

4. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 41 - Utenze produttive già allacciate

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura, presentano all'ente di gestione domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dall'ente stesso.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'ente di gestione a seguito di esito favorevole della visita di verifica.

Art. 42 - Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di

pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento.

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa, e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali quantitative delle caratteristiche dello scarico.

4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

Art. 43 - Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque nere assimilabili a quelle di insediamenti civili, quali servizi igienici e cucine, delle acque bianche e assimilabili e le acque nere dell'attività produttiva devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza precisati nel seguito.

2. I condotti e i manufatti per le acque nere, assimilabili a quelle da insediamenti civili, dovranno essere conformi alle norme di cui al titolo I.

3. I condotti e i manufatti per le acque nere da attività produttive dovranno essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti e impianti tecnologici.

4. I materiali dovranno essere compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

5. I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento delle fognature.

6. I materiali da impiegare dovranno essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

7. Sono vietate le canne in terra cotta ordinaria e i tubi in cemento non rivestito.

8. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.

9. Nessun condotto potrà immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore avvengono con pezzi speciali.

10. Dovranno essere installate camerette d'ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.

11. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.

12. A valle di tale pozzetto è consentita la confluenza delle altre acque, a eccezione di quelle bianche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà è predisposto un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico.

13. La rete delle acque bianche può essere immessa nella fognatura pubblica acque bianche tramite il medesimo collettore di allacciamento delle altre acque, purché a valle del pozzetto di cui

al comma precedente, ovvero per tramite di un collettore distinto.

14. La facoltà di far confluire alla pubblica fognatura le acque bianche e assimilabili è condizionata al sistema della fognatura stessa; in caso di sistema separato le acque bianche sono convogliate al collettore relativo.

Art. 44 - Impianti di pretrattamento

1. Le condizioni di accettabilità alla pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

2. Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni o qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 39, in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'ente competente.

4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 45 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

1. L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dall'ente competente; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.

2. In casi particolari e motivati l'ente competente ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.

3. L'ente competente ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

4. Per casi particolari e motivati l'ente competente ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.

SEZIONE III

SCARICHI SUL SUOLO - SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 46 - Autorizzazione allo scarico

1. Ogni nuovo scarico, o adeguamento dello stesso, sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.

2. E' fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.

3. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.

4. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 47 - Attivazione dello scarico

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di emissione della autorizzazione allo scarico.

Art. 48 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni dei manufatti di scarico, sono affidate ai titolari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere e vi provvedono a propria cura e spese.

2. I titolari dello scarico sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi derivante da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di scarico.

3. E' facoltà dell'ente competente ordinare ai titolari l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale può provvedere d'ufficio, ponendo a carico del titolare inadempiente i relativi costi maggiorati del 7% per spese tecniche e generali.

Art. 49 - Rilevazioni dei consumi idrici

1. Gli insediamenti produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.

2. Gli insediamenti non abitativi devono inoltre installare, a proprie spese, idonei strumenti di misura su ciascuna fonte di prelievo.

3. Tali strumenti vengono sigillati a cura dell'ufficio tecnico dell'autorità competente, che può sempre accedervi durante lo svolgimento dell'attività.

4. Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro trenta giorni all'autorità competente al controllo.

TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI

CAPITOLO I - NUOVI FABBRICATI

Art. 50 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono presentati contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, al comune, ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

2. Gli elaborati, predisposti in n. 3, copie, consistono in:

1) estratto catastale;

2) progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei pozzetti di ispezione, delle fosse Imhoff, di eventuali impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di subirrigazione;

3) relazione dettagliata indicante le modalità esecutive e i manufatti costituenti le opere da eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:

- numero e superficie degli appartamenti;
- numero dei bagni, cucine lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
- elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali e di prestazioni di servizi con scarichi civili;
- fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.

3. La relazione sopra indicata, per quanto necessario, è corredata di calcoli idraulici e igienico sanitari.

4. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale.

Art. 51 - Visite tecniche, e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Per quanto concerne le visite tecniche, la verifica delle opere, il rilascio dell'autorizzazione e l'attivazione dello scarico, si applicano, per quanto compatibili, i precedenti artt. 22 e 23.

Art. 52 - Modalità tecniche dello scarico

1. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti adibiti a civile abitazione avviene secondo le modalità previste nel terzo comma dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a.

2. Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli altri insediamenti con scarichi di tipo A deve avvenire secondo le modalità previste nel quarto comma dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a.

3. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo B deve avvenire secondo le modalità previste nel comma sesto dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a.

4. Lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti con scarichi di tipo C deve avvenire secondo le modalità previste nel settimo comma dell'art. 17 della normativa del P.r.r.a.

5. Le acque meteoriche hanno sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali.

CAPITOLO II - FABBRICATI ESISTENTI

Art. 53 - Insediamenti abitativi

1. Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini, entro i quali gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico.

2. In caso di difformità dal presente regolamento il sindaco prescrive gli adeguamenti opportuni, fissando il termine in conformità alla normativa del P.r.r.a.

Art. 54 - Insediamenti civili non abitativi

1. Il sindaco, con ordinanza da notificarsi a ogni singolo interessato, fissa i termini entro i quali gli insediamenti civili non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di eventuali elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal sindaco a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa del P.r.r.a..

3. Il sindaco in caso di difformità, fissa i termini per la presentazione del progetto di adeguamento con le modalità dell'art. 48.

Art. 55 - Esecuzione d'ufficio del progetto

1. Trascorsi i termini previsti agli artt. 53 e 54 il comune provvede d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio e il completamento delle opere.

2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.

Art. 56 - Esecuzione d'ufficio delle opere

1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il comune provvede d'ufficio.

2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere sono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

TITOLO III - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 57 - Ammissibilità e limiti di accettabilità dello scarico

1. Gli scarichi di insediamenti produttivi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, fatto salvo il potere dell'autorità competente, di imporre limiti più restrittivi per casi particolari, in funzione degli inquinanti presenti e dei volumi di acqua scaricata.

2. Nella fascia di ricarica degli acquiferi, gli scarichi sul suolo degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti della tabella A3, allegata alla normativa del P.r.r.a..

3. Tali limiti non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque appositamente prelevate allo scopo.

4. L'ente competente ha facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (As, Cd, Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Se, e Zn) vengano sottoposti a un trattamento parziale a piede di reparto.

5. Gli scarichi hanno di norma recapito nei corpi idrici superficiali; qualora non sussista la possibilità di conveniente realizzazione di tale modalità di scarico può essere autorizzato il recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Art. 58 - Elaborati di progetto delle opere di scarico

1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico, da presentare in conformità agli artt. 38, 39 comprendono:

- 1) estratto catastale;
- 2) progetto dei manufatti di scarico che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
 - a) i percorsi delle reti di fognatura interna separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo civili;
 - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) il pozzetto di ispezione finale;
 - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni di cui si generano gli scarichi;
 - b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - c) le quantità e le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento di eventuali fanghi di risulta;
 - d) descrizione dei manufatti di scarico con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con esposizioni dei criteri di dimensionamento;
 - e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.

2. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

Art. 59 - Autorizzazione allo scarico o esercizio

1. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lettera a), l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione o pretrattamento; questa è rilasciata dalla provincia, subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33.

2. Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio si identifica con l'autorizzazione allo scarico.

3. Per le utenze produttive definite all'art. 3, comma 2, lett. b), il Sindaco, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 22, rilascia l'autorizzazione allo scarico.

4. L'attivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 60 - Insediamenti produttivi esistenti

1. Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico gli insediamenti produttivi esistenti devono presentare all'autorità competente domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità di cui agli artt. 58 e 59.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'autorità competente a seguito di esito favorevole di sopralluogo.

Art. 61 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora venga accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite e in particolare quando si verifichi:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione dello scarico e degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di scarico.

2. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative dello scarico.

4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma dei commi precedenti l'impresa che intende ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

Art. 62 - Norme tecniche per lo scarico

1. Lo scarico del liquame sul suolo o negli strati superficiali del

suolo può aver luogo mediante dispersione o subirrigazione drenata per scorrimento, ovvero mediante le ulteriori metodologie indicate al paragrafo 2.6 dell'allegato n. 5 della delibera del comitato dei ministri 4 febbraio 1977.

2. Nelle zone di dispersione i deflussi superficiali non devono in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento e il rigonfiamento del terreno, a seguito delle somministrazioni, non deve portare a degradazione della sua struttura.

3. A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto d'ispezione.

4. L'ubicazione di tale pozzetto deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

Art. 63 - Impianti di pretrattamento o di depurazione

1. Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.

2. Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa, che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

3. Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all'autorità competente.

4. L'autorità competente al controllo provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'ente competente, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

6. L'autorità competente ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di eseguire gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 64 - Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

1. In casi particolari e motivati il Sindaco, sentita la commissione tecnica provinciale per l'ambiente, ha facoltà di imporre l'installazione nel pozzetto di ispezione di uno strumento di misurazione delle portate.

2. L'autorità stessa ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità degli scarichi e la loro conformità alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

3. Per casi particolari e motivati il Sindaco, sentita la commissione tecnica provinciale per l'ambiente, ha facoltà altresì di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.

SEZIONE IV

ASPETTI TRIBUTARI

Art. 65 - Canoni di fognatura

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso adibiti, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuto a norma degli artt. 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni, un canone secondo apposita tariffa.

Art. 66 - Corresponsione del canone

1. Sono tenuti al pagamento del canone tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.

2. Sono parimenti tenuti al pagamento del canone anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura.

3. Il canone non è dovuto da insediamenti recapitanti in diverso corpo ricettore.

Art. 67 - Determinazione delle tariffe

1. La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione.

2. La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge, in misura anche differenziata, con deliberazione dell'ente di gestione, sentiti i comuni che dovranno rispondere entro trenta giorni, in conformità all'art. 4 delle norme di attuazione del P.r.r.a.

3. Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicabile a tutti gli utenti allacciati alla fognatura quando è in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

Art. 68 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti civili

1. Le tariffe di cui all'art. 67 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari all'80% dell'acqua prelevata.

2. Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, viene presentata, dall'utente, denuncia del volume d'acqua prelevato, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento.

Art. 69 - Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti produttivi

1. Gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate.

2. La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio per

l'anno precedente.

3. L'ente competente provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla liquidazione del canone.

4. L'accertamento del canone è effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al regio decreto del 14 settembre 1931, n. 117.

Art. 70 - La riscossione

1. La riscossione del canone avviene con le modalità previste dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per effetto di quanto disposto dall'art. 17ter della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto con il dl n. 38 del 28 febbraio 1981, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 71 - Contenzioso

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del dpr 26 ottobre 1972, n. 638.

2. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

3. La soprattassa è ridotta a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

4. Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50% del massimo canone accertato.

5. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo.

6. Qualora il rilascio del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio della autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori autorità a norma di legge e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio.

2. I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi al regolamento entro due anni dall'entrata in vigore della normativa del P.r.r.a.

3. Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è ridotto a un anno.

Art. 73 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. L'entrata in vigore del regolamento sostituisce la normativa locale vigente in contrasto con quanto stabilito dallo stesso.

Art. 74 - Norme transitorie

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, l'autorità competente, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del regolamento stesso.

2. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.

Art. 75 - Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; nonché dalla legge 17 maggio 1995, n° 172, l'inosservanza delle prescrizioni del regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, modificata dalla legge Regionale, 23 aprile 1990, n° 28; nonché dalla legge Regionale 30 marzo 1995, n° 15.

2. Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 76 - Pubblicità

1. L'ente di gestione assicura la più ampia divulgazione del regolamento.

2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.